

Per quella carta esentavansi i Veneziani dagl' indebiti pesi, di cui erano stati aggravati; riducevansi le gabelle; ordinavasi agli ufficiali, preposti al commercio, di non trattenerne i loro bastimenti oltre a tre giorni; dovendo però i soli Veneziani godere di tali favori, era loro espressamente proibito di caricare sui propri navigli merci appartenenti ad Amalfitani, Ebrei o Longobardi, affinchè spacciandole per proprie non ne venisse fraude all'erario; aggiungevasi inoltre non avessero a dipendere per le cose giudiziarie se non dal logoteta (magistrato superiore greco), ripromettendosi dal canto loro gl'imperatori ogni prontezza per parte della Repubblica all'occorrenza d'un trasporto di genti in Lombardia ossia Italia (1).

Così era omai divenuto un interesse dell'impero d'Oriente di stringersi sempre più ai Veneziani, i quali, dacchè quello si trovava aver bisogno della loro marina, da protetti si erano fatti protettori.

Dall'Oriente volgeva poi l'Orseolo l'attenzione alle cose d'Italia, ove durante l'assenza e la minorità di Ottone III, i principi, i governatori, i vescovi sempre più alzavano il capo e già si comportavano da indipendenti. Ad ottenere dunque la continuazione dei traffici e la sicurezza dei mercati era uopo amcarseli tutti, e ciò fece appunto il doge conchiudendo con ciascheduno particolari trattati (2). Nè ommise di mandare altresì ambasciatori a re Ottone in Alemagna, che, veduto l'abbassamento della potestà imperiale in Italia, stimò opportuno consiglio conservarsi l'amicizia dei Veneziani, ai quali perciò concedette di buon grado

(1) *Et cum aliis servitiis operare cum suis navigiis pro varicatione de nostro hoste quam forsitan vult nostrum imperium in Longobardiam dirigere.* Così il docum.

(2) *Cum italicis vero principibus amicitiae foedere copulatus semper mansisse probatur.* Sagornino.